



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 326 del 21/03/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

159) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON GASPARE BERTONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MICHELE MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025
(Gara: VIS SUBIACO – DON GASPARE BERTONI del 8/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

La società Don Gaspare Bertoni proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al calciatore Di Michele Marco dal Giudice Sportivo di primo grado. La reclamante chiedeva l'annullamento della sanzione in quanto dichiarava che il Di Michele non aveva preso parte al diverbio avvenuto a fine gara, poiché si era immediatamente allontanato dal campo, per recarsi sotto la tribuna dove erano presenti i suoi genitori. Lo stesso, dunque, era da considerarsi totalmente estraneo ai fatti e, probabilmente, l'arbitro era incappato in uno scambio di persona. La Corte letti gli atti di gara ed il reclamo, ritiene che non vi siano elementi utili e validi a supporto di tale tesi, in quanto l'arbitro ben riporta i nominativi dei calciatori che hanno preso parte alla rissa e che ha ritenuto espulsi. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

164) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PANTANELLO ANAGNI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARRA NICOLAS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025

(Gara: PANTANELLO ANAGNI – CITTA DI SONNINO del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Pantanello Anagni; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

167) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA, AMMENDA DI EURO 1.000,00 E OBBLIGO RISARCIMENTO DANNI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025

(Gara: TOR DE CENCI – MYSP del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 295 del 28/02/2025

La società Mysp impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva disposta la sconfitta della gara disputata con il Tor de Cenci, valevole per la Coppa Lazio di prima categoria, con il punteggio di 0-3, l'esclusione da detta competizione, l'ammenda di euro 1.000,00 e l'obbligo di risarcimento danni.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, contestava i fatti come descritti dal direttore di gara nel proprio referto; in particolare negava di avere sostenitori al proprio seguito nella gara in oggetto e comunque non c'era certezza che coloro che si erano macchiati di episodi di violenza e di espressioni discriminatorie fossero ad ella ricollegabili; chiedeva, pertanto, di annullare la decisione del Giudice di primo grado e conseguentemente disporre la riammissione alla Coppa Lazio, la ripetizione della gara stessa e la revoca dell'ammenda.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 28/02/2025, ascoltata la società Mysp, esaminati gli atti ufficiali nonché il reclamo della ricorrente, ritiene in via pregiudiziale inammissibile il reclamo relativamente alla richiesta di ripetizione della gara ed alla riammissione alla Coppa Lazio di prima categoria.

Ricordiamo a noi stessi che per le gare di Coppa Regione, organizzate dai Comitati Regionali della LND, sono abbreviati i termini procedurali. In particolare per i procedimenti di ultima istanza presso la CSAT il termine per presentare il preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte competente e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti (v. C.U. n. 46/A della F.I.G.C. del 31/07/2024).

Detto ciò, la reclamante ha presentato tempestivamente il preannuncio di reclamo, cioè lo stesso giorno della pubblicazione della decisione del Giudice di primo grado (21/02/2025), mentre è tardivo il reclamo in quanto depositato il 26/02/2025, cioè due giorni dopo aver ricevuto copia dei documenti richiesti (24/02/2025).

La ratio di fissare termini procedurali abbreviati, nasce dalla necessità di garantire il regolare svolgimento di una competizione speciale, quale, appunto la Coppa Regione. Chiarito, quindi, che il reclamo è tardivo relativamente alla richiesta di ripetizione gara e alla riammissione alla competizione sportiva in questione, rimane da valutare l'istanza sull'ammenda inflitta alla società.

Dal referto arbitrale emerge che al 34° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, si accendeva una zuffa tra le panchine, nonché una violenta lite sugli spalti tra i sostenitori delle squadre, a cui si aggiungevano alcuni calciatori delle due compagini.

Tali circostanze inducevano l'arbitro a sospendere la gara ed a rientrare negli spogliatoi; durante tale tragitto veniva colpito da dietro, alla testa, da soggetto non identificato.

Inoltre, per l'intera gara, un sostenitore del Mysp si rendeva protagonista di espressioni discriminatorie di natura sessista rivolte all'arbitro.

Detto ciò è evidente la responsabilità oggettiva della società per i fatti posti in essere dai propri

simpatizzanti, ma l'entità dell'ammenda deve essere rimodulata in relazione all'effettiva gravità delle azioni realizzate dai propri sostenitori.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara e all'esclusione dalla Coppa Lazio Prima Categoria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31 luglio 2024.

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 700,00, confermando l'obbligo di risarcimento danni.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

170) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TOR DE CENCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA E AMMENDA DI EURO 700,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 LND DEL 21/02/2025

(Gara: TOR DE CENCI – MYSP del 19/02/2025 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 295 del 28/02/2025

La società Tor de Cenci impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di primo grado con il quale veniva disposta la sconfitta della gara disputata con il Tor de Cenci, valevole per la Coppa Lazio di prima categoria, con il punteggio di 0-3, l'esclusione da detta competizione e l'ammenda di euro 700,00.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, evidenziava l'erronea decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara, l'erronea valutazione del Giudice Sportivo di 1° grado nell'attribuire, ad entrambe le Società, la responsabilità per la sospensione definitiva della gara, la sproporzionalità dell'ammenda irrogata; chiedeva, pertanto, di annullare la decisione del Giudice di primo grado e conseguentemente disporre la riammissione alla Coppa Lazio, la ripetizione della gara, nonché la revoca dell'ammenda o la riduzione della stessa .

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 28/02/2025, ascoltata la società Tor de Cenci, esaminati gli atti ufficiali nonché il reclamo della ricorrente, ritiene in via pregiudiziale inammissibile il reclamo relativamente alla richiesta di ripetizione della gara e sulla riammissione alla Coppa Lazio di prima categoria.

Ricordiamo a noi stessi che per le gare di Coppa Regione, organizzate dai Comitati Regionali della LND, sono abbreviati i termini procedurali. In particolare per i procedimenti di ultima istanza presso la CSAT il termine per presentare il preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte competente e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti (v. C.U. n. 46/A della F.I.G.C. del 31/07/2024) .

Detto ciò, la reclamante ha presentato tardivamente sia il preannuncio di reclamo (il 23/02/2025 anziché entro le ore 24.00 del 21/02/2025, giorno di pubblicazione della decisione) che il reclamo stesso (il 27/02/2025, cioè tre giorni dopo aver ricevuto copia dei documenti richiesti).

La ratio di fissare termini procedurali abbreviati, nasce dalla necessità di garantire il regolare svolgimento di una competizione speciale, quale, appunto la Coppa Regione.

Chiarito, quindi, che il reclamo è tardivo relativamente alla richiesta di ripetizione gara e alla riammissione alla competizione sportiva in questione, rimane da valutare l'istanza sull'ammenda inflitta alla società.

Dal referto arbitrale emerge che al 34° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, si accendeva una zuffa tra le panchine, nonché una violenta lite sugli spalti tra i sostenitori delle squadre, a cui si aggiungevano alcuni calciatori delle due compagini. Tali circostanze inducevano

l'arbitro a sospendere la gara ed a rientrare negli spogliatoi; durante tale tragitto veniva colpito da dietro, alla testa, da soggetto non identificato.

Detto ciò è evidente la responsabilità oggettiva della società per i fatti posti in essere dai propri simpatizzanti, ma l'entità dell'ammenda deve essere rimodulata in relazione all'effettiva gravità delle azioni realizzate dai propri sostenitori, anche in considerazione della fattiva collaborazione prestata dal capitano della squadra nei confronti dell'arbitro.

Per tutto quanto detto, questa Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla perdita della gara e all'esclusione dalla Coppa Lazio Prima Categoria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31 luglio 2024.

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

163) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PIANSANO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025

(Gara: PIANSANO F.C. – POL.VIGOR ACQUAPENDENTE del 8/02/2025 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Piansano F.C.;
esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

166) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025

(Gara: VIS SUBIACO – DON GASPARE BERTONI del 8/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis Subiaco;
esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

174) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORT LAB 75, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.55 LND DEL 20/02/2025

(Gara: POGGIO CATINO – SPORT LAB 75 del 19/02/2025 – Campionato Terza Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Sport Lab 75;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

175) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PALOCCO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PISILLI MATTIA PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025

(Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – PALOCCO del 23/02/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Palocco;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.
Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

177) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI D'OTTAVI GABRIEL E RISTORI LUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.284 LND DEL 26/02/2025

(Gara: ANITRELLA – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 23/02/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Rocca Priora RDP Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

178) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS ANZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIRILLI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.285 LND DEL 27/02/2025

(Gara: EUR TORRINO – VIRTUS ANZIO del 23/02/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato non era da considerarsi come offensivo ed irrispettoso.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara. L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare. Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tutto ciò premesso, la Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 21 marzo 2025

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato